

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-35 del 10/01/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta CANTIERI S.R.L. con sede legale nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Venezuela n. 8 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), Via Uccellino n. 101. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di condotte reti gas, acqua e fognature.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-45 del 10/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci GENNAIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 32181/2020/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **CANTIERI S.R.L.** con sede legale nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Venezuela n. 8 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), Via Uccellino n. 101. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di condotte reti gas, acqua e fognature.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda in data 14.12.2020, trasmessa dal SUAP del Comune di Poggio Renatico e assunta al Prot. di Arpae il 18.12.2020, con il n. PG/2020/184217, presentata allo stesso SUAP, Protocollo istanza SUAP n. 18338 in data 14.12.2020, dalla Ditta CANTIERI S.R.L., nella persona di Cardaci Vito, in qualità di Amministratore Unico, con sede legale nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Venezuela n. 8 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), Via Uccellino n. 101, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di condotte reti gas, acqua e fognature, al fine di ottenere i titoli abilitativi per le matrici scarichi (scarico acque domestiche in corpo idrico superficiale riguardanti due immobili di proprietà destinati ad uso ufficio/opificio/residenziale) e rumore;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e, in particolare, l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/95;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

VISTA la nota dello scrivente Servizio Arpae, Prot. n. PG/2021/4359 del 13.01.2021 quale “Esito verifica della correttezza formale e completezza documentale: richiesta di integrazioni”, trasmessa al SUAP del Comune di Poggio Renatico, con cui si è comunicato in particolare quanto segue:

“ Vista la nota del Servizio Territoriale di Arpae Ferrara, Prot. n. PG/2020/187592 del 24.12.2020, inviata a codesto SUAP, nella quale, in particolare, si rileva la presenza di una piazzola munita di pozzetto disoleatore, collegata al fabbricato “C”, destinata al lavaggio degli automezzi aziendali, che darebbe origine ad uno scarico di natura "industriale”;

con la presente si comunica a codesto SUAP di non poter dar seguito all'istruttoria della domanda in quanto, la stessa, non risulta chiara, con particolare riferimento alla tipologia di attività a cui si riferisce: la relazione tecnica è carente e non risulta tra l'altro coerente con quanto riportato nella planimetria Tav. 8F/PR “Schema fognature - Progetto Piante, Planimetria Generale”, per quanto sopra indicato.

Si rende pertanto necessario acquisire chiarimenti e documentazione coerente alla tipologia di attività per la quale viene richiesta un'Autorizzazione Unica Ambientale ”;

VISTA la nota di richiesta integrazioni e sospensione della pratica, del SUAP del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 855 del 19.01.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/7863 del 19.01.2021, con cui ha trasmesso le richieste di integrazioni pervenute da Arpae Servizio Territoriale (Prot. n. 187592/2020), da Arpae SAC (Prot. n. 4359/2021) e dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (Prot. n. 670 del 15.01.2021);

VISTA la nota del SUAP del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 2890 del 19.02.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/26729 del 19.02.2021, con cui ha trasmesso la richiesta di proroga dei termini per la trasmissione delle integrazioni richieste, pervenuta dalla Ditta in data 16.02.2021;

VISTA la nota di questo Servizio Arpae Prot. n. PG/2021/35938 del 08.03.2021, trasmessa al SUAP del Comune di Poggio Renatico, con cui è stata concessa la proroga richiesta e vista la nota di "Rilascio proroga termini per integrazioni" fino al 20.04.2021, dello stesso SUAP, Prot. n. 5232 del 30.03.2021 (Prot. Arpae n. PG/2021/49705 del 30.03.2021);

VISTA la nota dello scrivente Servizio Arpae, Prot. n. PG/2021/77533 del 17.05.2021, trasmessa al SUAP del Comune di Poggio Renatico, con la richiesta di predisporre un Preavviso di Diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto che non sono pervenute le integrazioni richieste e che i termini per la presentazione delle stesse sono ampiamente scaduti;

VISTO il "Preavviso di diniego istanza", Prot. n. 8408 del 25.05.2021, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., trasmesso dal SUAP, e acquisito al Prot. di Arpae n. PG/2021/82702 del 25.05.2021;

VISTA la documentazione inviata dal SUAP con nota Prot. 10103 del 22.06.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/97551 del 22.06.2021, riguardante le osservazioni/integrazioni presentate dalla Ditta a seguito del preavviso di diniego sopra citato;

VISTA la nota dello scrivente Servizio Arpae, Prot. n. PG/2021/106214 del 07.07.2021, trasmessa al SUAP del Comune di Poggio Renatico, quale "Esito verifica della documentazione presentata a seguito di preavviso di diniego", con cui, visto che nella "Relazione tecnico descrittiva" si dichiara che nel progetto iniziale era previsto di mantenere la piazzola per il lavaggio degli automezzi, che la ditta Cantieri non ha necessità di questo servizio e che si ritiene di eliminarlo dal progetto (come risulta anche dalla planimetria aggiornata allegata), si comunica di rimanere in attesa di acquisire, da parte

del SUAP, il parere relativo agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali e all'impatto acustico, al fine del proseguimento dell'istruttoria di competenza di questa Agenzia;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 15988 del 06.10.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/153831 del 06.10.2021, con cui, trasmette il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Prot. n. 15890 del 05.10.2021, che conferma il precedente parere Prot. n. 670/2021 e provvede a richiedere le integrazioni richieste dal Consorzio da fornire entro 30 giorni e a sospendere la pratica, fino ad integrazione avvenuta;

VISTA la nota inviata dal SUAP, Prot. n. 18570 del 18.11.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/177192 del 17.11.2021, con cui ha trasmesso le integrazioni presentate dalla Ditta in data 16.11.2021;

VISTA la nota dello scrivente Servizio Arpae, Prot. n. PG/2021/183029 del 29.11.2021, trasmessa al SUAP del Comune di Poggio Renatico, con cui ribadisce di rimanere in attesa di acquisire, da parte dello stesso SUAP, il parere relativo agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali e all'impatto acustico, al fine del proseguimento dell'istruttoria di competenza di questa Agenzia;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 20118 del 16.12.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/193063 del 16.12.2021, con cui acquisiti e preso atto dei seguenti pareri allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del parere:

- HERA FERRARA - Certificazione Inesistenza Pubblica Fognatura Prot. n. 704/21 del 05.01.2021;
- ARPAE Servizio Territoriale (Matrice Acque) – Nulla Osta Pratica N. 32294/20;
- CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA – Parere favorevole Prot. n. 19041 del 03.12.2021;

ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale esprime, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato al rispetto dei pareri già trasmessi dagli Enti competenti relativamente agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali e parere favorevole relativamente all'impatto acustico;

VISTO che nel parere Prot. n. 19041/2021 precedentemente citato, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, prende atto di quanto riportato negli elaborati esaminati in merito al recapito nello Scolo Principale Superiore delle acque reflue e meteoriche provenienti dallo stabilimento e conferma il proprio parere favorevole, per i soli aspetti idraulici, già rilasciato con propria nota Prot. n. 670 del 15.01.2021;

VISTI:

→ il parere di ARPAE-Servizio Territoriale (Matrice Acque) Pratica N. 32294/20 sopra citato, nel quale rilevando, in particolare, che la piazzola esistente adibita al lavaggio dei mezzi aziendali verrà dismessa, non evidenzia elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi a condizione che:

- "S1" relativo al fabbricato "B": le strutture di scarico siano dimensionate per i 10 AE computati dalla Ditta;
- "S2" proveniente dal fabbricato "A": le strutture di scarico siano dimensionate per i 21 AE computati dalla Ditta. Le stesse strutture siano invertite: i due digestori Imhoff indicati in planimetria costituiscono il trattamento primario dello scarico e devono essere posti prima e non dopo il filtro anaerobico percolatore;

→ il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 670 del 15.01.2021;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Poggio Renatico, Prot. n. 21011 del 30.12.2021, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/200995 del 31.12.2021, con cui ha trasmesso le integrazioni volontarie presentate dalla Ditta e riguardanti, in particolare, l'aggiornamento della planimetria;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 70/2018;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di Funzione "A.U.A. ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Poggio Renatico alla Ditta **CANTIERI S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Portomaggiore (FE), Via Venezuela

n. 8 ed impianto nel Comune di Poggio Renatico (FE), Via Uccellino n. 101, codice fiscale e p.IVA n. 01640680383, per l'esercizio dell'attività di **installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di condotte reti gas, acqua e fognature.**

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati delle acque reflue domestiche, con recapito indiretto nel corpo idrico superficiale Scolo Principale Superiore, tramite l'immissione in un fosso tombinato, sono quelli indicati con le sigle "**S1**" (relativo al fabbricato "B") ed "**S2**" (relativo al fabbricato "A"), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - Tav. 8F/PR/VA/INT3;
2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** - Tav. 8F/PR/VA/INT3, sopra citata;
3. Relativamente allo scarico denominato "**S1**", le strutture di scarico devono essere dimensionate per i 10 AE computati dalla Ditta;

4. Relativamente allo scarico denominato “**S2**”, le strutture di scarico devono essere dimensionate per i 21 AE computati dalla Ditta;

B) IMPATTO ACUSTICO

Autorizzato senza prescrizioni.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specificata domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Poggio Renatico, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Poggio Renatico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Poggio Renatico, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Poggio Renatico, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e alla Società HERA S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.